

Verbale di Assemblea del 16/10/2022

In data 16/10/2022, alle ore 20:00, si è riunita presso Isernia alla Via Latina 40, l'Assemblea dell'Associazione Sannio Meteo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale riguardante le finalità ed i settori delle attività;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Sandra Galeazzo che, constatato che sono presenti n. 6 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti), **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art. 18, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Filippo Perpetua.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente rende noto ai presenti che:

- che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Soci; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di modificare alcuni punti che riguardano le finalità ed i settori delle attività sociali.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere alla eliminazione di tutte le norme statutarie che fanno riferimento alle attività di Protezione Civile.

Egli fa presente che non è stato possibile raggiungere lo scopo sociale nel settore della Protezione Civile, pertanto, considerata anche le indisponibilità dei soci a svolgere tale attività, propone la rimozione di ogni norma che possa far riferimento all'impegno della Associazione Sannio Meteo nel settore della Protezione Civile. Il Presidente infine precisa che **la modifica dello statuto è fondamentale per completare il consolidamento della propria posizione a seguito della trasmigrazione nel portale RUNTS.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

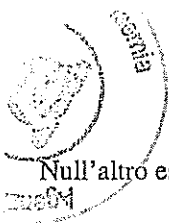
Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato eliminando le attività di Protezione Civile tra quelle annoverate nel vecchio Documento Statutario.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando tutte le differenze rispetto alla versione sino ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, dopo ampia ed argomentata discussione, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).



Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:15

Il Presidente

Il segretario verbalizzante
Salipio Perpetuo

Elenco dei presenti alla seduta

[Signature]

Filippo Perpetua


Matteo Legiaro

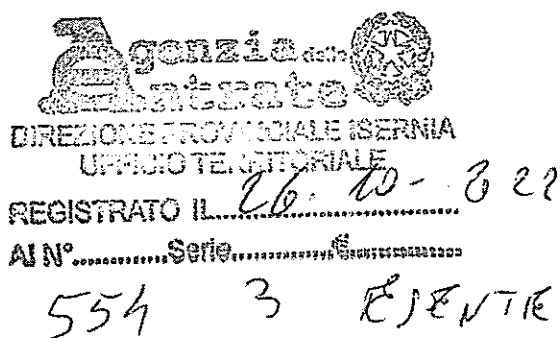
Guillaume L. Poquelin

Eugen A. Hoff.

John S. ...

(Pietro Di Pietra (Antonio))

(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale (Elisabetta Colacci)



A) Statuto Associazione "Sannio Meteo"

Art. 1. - Costituzione - Denominazione - Sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita con Sede in **Isernia Via Latina, 40** (l'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto), l'Associazione di Volontariato denominata "Sannio Meteo ODV" di seguito indicata anche come "Associazione".

Ci potranno essere sedi distaccate sul territorio Regionale, altrettanto possono decidere con semplice delibera del direttivo il trasferimento della sede legale.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

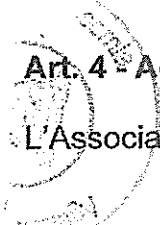
1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Sannio Meteo ODV" oppure "Sannio Meteo organizzazione di volontariato".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.



Art. 4 - Adesione

L'Associazione è autonoma;

Art. 5 – Finalità settori e attività.

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

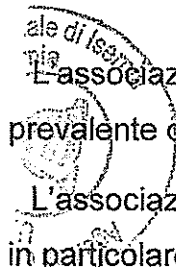
a) tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle al monitoraggio delle condizioni ambientali e climatiche del territorio;

b) tutela dei diritti civili;

c) promozione sport dilettantistico con un ente di promozione sportivo-culturale riconosciuta dal coni;

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.



L'associazione si prefigge, inoltre, di svolgere le varie attività in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

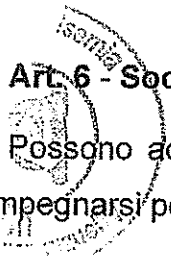
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

5. Le attività dell'Associazione sono a titolo esemplificativo le seguenti:

- a) Attività di monitoraggio meteorologico svolta attraverso una rete di stazioni meteorologiche e webcam;
- b) promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni simili dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.
- c) svolgere attività sportive a scopo sociale, creando all'interno dell'associazione un gruppo che si occupi anche del settore sportivo;
- d) organizzazione di eventi aventi finalità sociale, di promozione turistica e didattica.
- e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Art. 6 - Soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, su modulo predisposto dall'associazione stessa.

Il rigetto o l'ammissione della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7 - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.



Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente, purché in regola con il pagamento della quota, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato (per eventuali soci minori di età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci) . Gli associati hanno il diritto di prendere visione del bilancio di esercizio e di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 33.

Essi hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9 - I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - La qualifica di socio si perde per:

- morte,
- dimissioni;
- morosità nel pagamento delle quote associative.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal CD.

Art. 11 - La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12 - L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Norme sul volontariato

Art.14 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 16 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.
- d. Organo di controllo
- e. Organo di revisione

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 17 - Rimborso spese

I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante e-mail o posta elettronica certificata, mediante lettera non raccomandata oppure con la consegna a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, anche con voto per delega. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 19 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Art. 20 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 5 componenti, nominati dall'Assemblea; dura in carica 4 esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili, essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per 3 volte consecutive.

Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo:

Il consiglio ha i seguenti compiti:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;



- elegge nel proprio seno il Presidente;
- revoca, per fondati motivi il Presidente e il Vicepresidente;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Nomina il Vice Presidente Delegato. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente Delegato che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca. Il Vice Presidente Delegato può, autorizzato dal Presidente con ratifica del C.D., sostituirlo in tutti gli atti e azioni.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Art.24 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 26 - Esercizio sociale - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 27 - Entrate e Patrimonio sociale

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- 
- rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate da attività commerciali e produttive marginali;
 - proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
 - ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 28 - Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29 - Distribuzione degli utili.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art 30 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 32 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo

Art. 34

L'associazione peraltro è in possesso dei requisiti per poter usufruire della disciplina fiscale agevolata stabilita dall'art. 148 TUIR, avendo enunciato nel presente statuto le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Norma finale

Art. 35 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Isernia 16/10/2022



Letto, confermato e sottoscritto

Sandra Galeazzo

[Signature]

Filippo Perpetua

Filippo Perpetua

Matteo Gagliardi

Matteo Gagliardi

Giuseppe Di Pasquale

Giuseppe J. Pennello

Eugenio Auciello

Eugene A. Smith

Pietro Grosso

Ben Gurn

